
ORDINANZA MUNICIPALE

del 1. giugno 2014

concernente la riscossione della tassa sui cani

Il **Municipio di Neggio**, richiamati gli articoli 192 LOC, 4 cpv. 2, 3 e 4 della Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008

ORDINA:

art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di **fr. 50.00** per ogni cane registrato all'anagrafe canina (ANIS) con residenza a Neggio.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane registrato all'ANIS secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione del pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono rimosse annualmente, vengono notificate mediante invio della bolletta di pagamento e devono essere saldate entro 30 giorni.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2014, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 192 cpv. 2 e 208 LOC.

Ris. Mun. 615/20.05.2014

IL MUNICIPIO